



Comune di Busto Garolfo
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA
DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E
DELLA GIUNTA COMUNALE.**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 29 Aprile 2022



INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Requisiti tecnici minimi
- Art. 4 - Convocazione delle sedute
- Art. 5 - Svolgimento delle sedute
- Art. 6 - Pubblicità delle sedute
- Art. 7 - Malfunzionamenti e problemi di natura tecnica
- Art. 8 - Sedute della Giunta comunale
- Art. 9 - Verbale di seduta
- Art. 10 - Norma di rinvio
- Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento da remoto, in videoconferenza, delle riunioni del Consiglio del Comune di Busto Garolfo.
2. Le disposizioni si applicano altresì, in quanto compatibili, alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari e degli altri Organi e Organismi previsti dai Regolamenti comunali, nonché alle sedute della Giunta comunale.
3. Le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto su decisione assunta dal Presidente dell'Organo ovvero in virtù di disposizioni di legge o aventi forza di legge.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali telematici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.
2. Per "sedute in modalità telematica" o "sedute in videoconferenza", si intendono le riunioni degli organi collegiali che si svolgono mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte dei componenti l'organo, pur senza la loro compresenza fisica nel medesimo luogo.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.



2. Lo strumento telematico utilizzato deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa percezione e visione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 - Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dallo Statuto o dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale o da altro Regolamento comunale.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica.

3. Al momento della convocazione della seduta, o, in ogni caso, prima dello svolgimento della stessa, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.

4. In caso di consiglio comunale, durante la conferenza dei capigruppo nella quale avviene la formazione dell'ordine del giorno consiliare, il Presidente dà notizia che la convocazione prevederà la videoconferenza illustrando sinteticamente le ragioni che hanno portato alla scelta per tale modalità.

Art. 5 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute dell'organo collegiale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale del Comune nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale ovvero il Sindaco nel caso di Giunta Comunale e qualora possibile il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.

2. E', in ogni caso, possibile lo svolgimento delle sedute in modalità mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza, nei locali comunali a tale fine dedicati, che mediante collegamento da remoto. In tal caso la verbalizzazione evidenzierà i componenti dell'organo collegiale in presenza e quelli collegati da remoto.

3. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza. È necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono nella seduta, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti collegati in modalità simultanea.

4. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario o del suo vicario, che attesta la presenza dei componenti degli Organi mediante appello nominale.

5. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, è dichiarata valida dal Presidente con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dai Regolamenti comunali, dallo Statuto, dalla legge.

6. Le modalità di intervento sono definite al momento della apertura della seduta dal Presidente, esponendo a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello



nominale e voto palese mediante affermazione verbale, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dagli altri Regolamenti comunali che disciplinano la costituzione ed il funzionamento degli organi collegiali. La separata votazione dell'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, ove prevista, può avvenire contestualmente alla votazione sul provvedimento, con separata pronuncia da parte di ciascun Consigliere.

7. Nel caso in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedano lo svolgimento di votazioni a scrutinio segreto, Il Presidente dà indicazioni per il loro svolgimento, che deve avvenire con modalità tali da garantire la segretezza dei votanti.

8. Al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori.

9. Il partecipante che debba interrompere anticipatamente il collegamento da remoto ne dà comunicazione espressa, ai fini dell'annotazione dell'uscita nel verbale.

10. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

11. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano i componenti della Giunta comunale e i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento.

12. In caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti dell'Organo e del Segretario, all'atto del collegamento, su richiesta del Presidente, i componenti, sotto la propria responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione è inserita nel verbale di seduta.

13. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle commissioni consiliari e alla conferenza dei capigruppo, in quanto compatibili.

Art. 6 - Pubblicità delle sedute

1. Per le sedute del Consiglio comunale nonché degli Organi per i quali la legge o i Regolamenti prevedono la pubblicità della seduta, questa sarà garantita mediante collegamento dedicato in streaming o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini o di qualunque altra persona senza possibilità d'intervento, salvo i casi di seduta segreta.

2. La pubblicità delle sedute può essere sospesa nei casi previsti dai Regolamenti comunali e, comunque, qualora vengano trattate questioni relative alla sfera privata di singole persone.

3. Sia i componenti degli organi che eventuali soggetti esterni partecipanti alla seduta sono informati che il trattamento della loro immagine avverrà solo ed esclusivamente per finalità di trasmissione e registrazione della seduta, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati personali e di conservazione delle registrazioni stesse.

Art. 7 - Malfunzionamenti e problemi di natura tecnica

1. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse insorgano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.

2. Se il numero legale non è garantito a causa di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario.

3. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Presidente dichiara la seduta chiusa decorso il termine di trenta minuti (sessanta minuti in caso di particolari necessità dichiarate dal Presidente dell'Organo) dalla sua sospensione.



Art. 8 - Sedute della Giunta comunale

1. Le sedute della Giunta Comunale sono segrete.
2. Le sedute della Giunta possono svolgersi con collegamento da remoto in videoconferenza ovvero in modalità mista su decisione del Sindaco, con le modalità previste per le sedute del Consiglio comunale in quanto compatibili con la segretezza della seduta.

Art. 9 - Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta devono essere riportate:
 - la modalità di svolgimento della seduta;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale.

Art. 10 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice italiano in materia di protezione dei dati personali, del Testo Unico degli Enti Locali e dei Regolamenti per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, nonché di altri Regolamenti comunali.

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Le presenti disposizioni sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale ed entrano in vigore alla data di esecutività dell'atto di approvazione.